

**CONSORZIO TRA I COMUNI DI SOMMACAMPAGNA E SONA
PER SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE**

Sede legale Municipio di SONA

Prov. di VERONA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

I N D I C E



SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1	-	Oggetto del Regolamento.	Pag.	1
Art. 2	-	Definizioni.	Pag.	2
Art. 3	-	Classificazione degli scarichi.	Pag.	5
Art. 4	-	Competenze.	Pag.	6
Art. 5	-	Obblighi dei Comuni.	Pag.	6


SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 6	-	Obbligo di allacciamento.	Pag.	9
Art. 7	-	Autorizzazione allo scarico.	Pag.	10
Art. 8	-	Attivazione dello scarico.	Pag.	10
Art. 9	-	Proprietà delle opere di fognatura.	Pag.	11
Art. 10	-	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.	Pag.	11



Art. 11	-	Passaggio attraverso proprietà privata.	Pag.	11
Art. 12	-	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del Piano Stradale.	Pag.	12
Art. 13	-	Fognatura delle strade e delle piazze private.	Pag.	12
Art. 14	-	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.	Pag.	13
Art. 15	-	Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.	Pag.	14
Art. 16	-	Immissioni vietate.	Pag.	14
Art. 17	-	Scarico di acque bianche ed assimilate.	Pag.	15
Art. 18	-	Insedamenti temporanei.	Pag.	15
Art. 19	-	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.	Pag.	16
Art. 20	-	Norme particolari per garages e stazioni di autoservizio.	Pag.	16
Art. 21	-	Rilevazione dei consumi idrici.	Pag.	16


TITOLO II

UTENZE CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

Art. 22	-	Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.	Pag.	19
Art. 23	-	Visite tecniche e verifica delle opere.	Pag.	20
Art. 24	-	Rilascio dell'autorizzazione e attivazione dello scarico.	Pag.	21



Art. 25	- Validità dell'autorizzazione allo scarico.	Pag.	21
Art. 26	- Modalità tecniche di allacciamento.	Pag.	22
Art. 27	- Caratteristiche tecniche delle fognature interne.	Pag.	23
Art. 28	- Norme particolari per le utenze non abitative.	Pag.	24
Art. 29	- Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.	Pag.	24

CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 30	- Allacciamento utenze abitative.	Pag.	25
Art. 31	- Allacciamento utenze non abitative.	Pag.	25
Art. 32	- Visite tecniche - Verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative.	Pag.	26
Art. 33	- Utenze abitative già allacciate.	Pag.	26
Art. 34	- Utenze non abitative già allacciate.	Pag.	27
Art. 35	- Esecuzione d'Ufficio del progetto.	Pag.	27
Art. 36	- Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento.	Pag.	27



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Domestica) Antonio

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 37	-	Condizioni di ammissibilità.	Pag.	29
Art. 38	-	Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento.	Pag.	30
Art. 39	-	Elaborati di progetto delle opere di allacciamento.	Pag.	31
Art. 40	-	Autorizzazione allo scarico.	Pag.	33
Art. 41	-	Utenze produttive già allacciate.	Pag.	33
Art. 42	-	Caratteristiche tecniche della fognatura in terna e dei manufatti di allacciamento.	Pag.	34
Art. 43	-	Impianti di pretrattamento.	Pag.	35
Art. 44	-	Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.	Pag.	36
Art. 45	-	Riunione di più scarichi.	Pag.	37
Art. 46	-	Impianti di sollevamento.	Pag.	38
Art. 47	-	Disciplina dei cicli produttivi.	Pag.	39
Art. 48	-	Modifica delle attività produttive.	Pag.	39
Art. 49	-	Proprietà dell'allacciamento e titolarità autorizzazione allo scarico.	Pag.	40
Art. 50	-	Revoca dell'autorizzazione - Recesso.	Pag.	41

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO
SUPERFICIALE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 51	-	Autorizzazione allo scarico.	Pag.	45
Art. 52	-	Attivazione dello scarico.	Pag.	46
Art. 53	-	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico.	Pag.	46
Art. 54	-	Rilevazione dei consumi idrici.	Pag.	46

TITOLO II

INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

Art. 55	-	Elaborati di progetto delle opere di scarico.	Pag.	49
Art. 56	-	Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.	Pag.	50
Art. 57	-	Modalità tecniche dello scarico.	Pag.	50



CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 58	-	Insedimenti abitativi.	Pag.	53
Art. 59	-	Insedimenti civili non abitativi.	Pag.	53
Art. 60	-	Esecuzione d'Ufficio del progetto.	Pag.	54
Art. 61	-	Esecuzione d'Ufficio delle opere.	Pag.	54

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 62	-	Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico.	Pag.	55
Art. 63	-	Elaborati di progetto delle opere di scarico.	Pag.	55
Art. 64	-	Autorizzazione allo scarico.	Pag.	57
Art. 65	-	Insedimenti produttivi esistenti.	Pag.	57
Art. 66	-	Validità dell'autorizzazione.	Pag.	58
Art. 67	-	Norme tecniche per lo scarico.	Pag.	59
Art. 68	-	Impianti di pretrattamento.	Pag.	59
Art. 69	-	Misurazioni quali-quantitativi degli scarichi.	Pag.	60



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dott. Antonio)

TITOLO IV

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SUL SUOLO AGRICOLO E : SPARIMENTO DI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 70	- Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi sul suolo agricolo.	Pag. 61
Art. 71	- Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo.	Pag. 62
Art. 72	- Spargimento di fanghi e liquami derivanti da pozzi neri.	Pag. 64
Art. 73	- Spargimento di liquami derivanti da allevamenti.	Pag. 65

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 74	- Canoni di fognatura.	Pag. 67
Art. 75	- Corresponsione del canone.	Pag. 67
Art. 76	- Determinazione delle tariffe.	Pag. 68
Art. 77	- Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili.	Pag. 68
Art. 78	- Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi.	Pag. 68



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dora Antonio)

Art. 79	-	La riscossione.	Pag.	69
Art. 80	-	Contenzioso.	Pag.	69

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81	-	Entrata in vigore del Regolamento.	Pag.	71
Art. 82	-	Abrogazioni di precedenti disposizioni.	Pag.	71
Art. 83	-	Norme transitorie.	Pag.	72
Art. 84	-	Sanzioni amministrative.	Pag.	72



IL SEGRETARIO GENERALE
(Paiva Dott. Antonio)

SEZIONE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio dei Comuni Consorziati.

Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative

e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facultà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni e ha lo scopo di stabilire:

- 1 - I limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2 - Le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3 - I limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- 4 - La sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5 - Le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 6 - Le norme tecniche di allacciamento;
- 7 - I criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e le relative modalità di esazione;
- 8 - Le sanzioni amministrative.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- 1 - Acque bianche e assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee.
Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della Legge 10.05.76 n. 319;

- 2 - Acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderia) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della Legge 10.05.1976, n. 319;
- 3 - Fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente pubblico.
Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.
Fognatura "unitaria" o mista: dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche;
- 4 - Utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 5 - Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali - quantitativi richiesti dalla fognatura pubblica tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 6 - Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- 7 - Scarichi di insediamenti civili - quelli provenienti:
- a - dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
 - b - da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30 °C	COD	= 900 mg/l
pH	= 7,5 - 8,5	BOD5	= 500 mg/l
solidi sospesi	= 500 mg/l	N totale	= 80 mg/l

N ammoniacale	= 30 mg/l	tensioattivi	= 10 mg/l
P totale	= 20 mg/l	oli e grassi	= 100 mg/l

altri inquinanti = qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla Legge 10/05/76, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- c - dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legate da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione.
- d - dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- 8 - Scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 7);
- 9 - Scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 10 - Scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché nelle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 11 - Scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

- 12 - Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 13 - Fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 14 - Fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 15 - Pozzetto d'ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione del corpo ricevente.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Ai soli fini del presente Regolamento gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.

Gli scarichi civili si distinguono in:

- a - abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7 - lettera a);
- b - non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7 - lettere b) - c) e d).

Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a - scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35 - lettere b) e c) della L.R. 16.04.1985, n. 33;
- b - scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. 16.04.85, n. 33.

ART. 4

COMPETENZE

Si dà atto che il Comune di Sona è costituito in Consorzio con il Comune di Sommacampagna per quanto attiene alla gestione di tratti della rete fognante e dell'impianto di depurazione finale.

I Comuni di Sona e Sommacampagna, di concerto con il Consorzio, provvedono, alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di risanamento delle acque.

La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dei Comuni e del Consorzio secondo le rispettive competenze sancite nello Statuto Consortile.

ART. 5

OBBLIGHI DEI COMUNI

I Comuni consorziati si impegnano ad osservare, in quanto di competenza, il presente Regolamento.

Essi inoltre sono tenuti a:

- prestare al Consorzio la collaborazione tecnico - amministrativa, nei limiti della propria competenza, per qualsiasi necessità connessa o discendente dall'attività del Consorzio. In particolare dovranno essere forniti tutti i dati in possesso degli Uffici Comunali attinenti agli insediamenti civili ed industriali, alle attività produttive, alle opere di fognatura, agli scarichi liquidi;
- sentire il parere del Consorzio per ogni intervento che possa avere riflessi anche temporanei sul regolare funzionamento delle opere consorziali nonché gli eventuali ripristini necessari;
- concordare con il Consorzio, per quanto di competenza, le modalità rea-

lizzative di nuove opere di urbanizzazione che comportino l'immissione di scarichi nella rete di convogliamento consortile.

SEZIONE SECONDA

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 6

OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

L'Ente competente, di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 8

ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 10.05.76, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico o di uso pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

ART. 10

ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE

I Comuni e il Consorzio secondo le rispettive competenze, provvedono ~~a propria cura e spese~~, alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati devono assumere a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.

ART. 11

PASSAGGIO ATTRAVERSO PROPRIETA' PRIVATA

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di una utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di esproprio per pubblica utilità.

Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ART. 12

ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Per nessuna ragione i Comuni e il Consorzio potranno essere ritenuti responsabili dei danni che per tali situazioni potessero verificarsi.

In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nel collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

ART. 13

FOGNATURE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

In ogni caso chi intende raccordare una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le



indicazioni dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente.

Chi intende costruire un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica, deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente.

Chi intende procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

ART. 14

MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

I manufatti di allacciamento ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell'Ente competente.

Gli utenti segnalano all'Ente competente le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso

il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 5% per spese tecniche e generali.

ART. 15

POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti sono opportunamente e contestualmente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

L'Ente competente in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

ART. 16

IMMISSIONI VIETATE

E' assolutamente vietato introdurre in fognatura sostanze che per quantità e qualità possano configurarsi come rifiuti solidi, né altre sostanze solide che per dimensioni e quantità possano causare ostruzioni nelle condotte o danneggiare l'appropriato funzionamento degli impianti della fognatura, neanche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

E' inoltre tassativamente vietato immettere o causare l'immissione in fognatura di sostanze infiammabili od esplosive, liquidi dannosi che

possano danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione, sostanze tossiche in grado di costituire pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali o di interferire con il processo di depurazione, naturale ed artificiale dei liquami.

Possono inoltre essere esclusi dalla fognatura tutti gli scarichi che per portata o concentrazione non siano compatibili con lo stato ed il buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione finale, nonché qualsiasi scarico contenente sostanze che, non potendo esser trattate nell'impianto depurativo esistente o essendolo solo parzialmente, ingenerino un affluente non compatibile con i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge o dalle preposte autorità.

Il titolare dello scarico è responsabile verso il Comune di appartenenza e/o Consorzio dei danni causati dalla trasgressione a quanto disposto dal presente articolo, ed è tenuto al rimborso della spesa di riparazione, sopralluogo e progetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali per esso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressione.

ART. 17

SCARICO DI ACQUE BIANCHE ED ASSIMILATE

Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

ART. 18

INSEDIAMENTI TEMPORANEI

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

ART. 19

PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinarsi o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento l'Ente competente può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

ART. 20

NORME PARTICOLARI PER GARAGES E STAZIONI DI AUTOSERVIZIO

I garages pubblici e le stazioni di autoservizio devono prevedere distinte canalizzazioni per i liquami e le acque di lavaggio. Di norma, prima dell'immissione in fognatura o in altro corpo ricettore, le acque di lavaggio devono essere liberate dalle materie oleose e dalle materie sedimentabili grossolane, mediante la posa di un disabbiatore e di un disoleatore.

Alla domanda di scarico deve essere allegato il progetto esecutivo di tale apparato.

ART. 21

RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

Tutti gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonoma-



SECRETARIO GENERALE
(Antonio)

mente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze produttive su ciascuna fonte di prelievo installano, a propria cura e spese, idonei strumenti di misura approvati dall'Ente competente; tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente stesso che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni.



SECRETARIO GENERALE
Palma di Monteleone

TITOLO II

UTENZE CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

ART. 22

ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune di appartenenza contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati predisposti in n. 3 copie consistono in:

- 1 - estratto catastale;

- 2 - progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di quella di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione, degli eventuali impianti di pretrattamento o trattamento, e dei manufatti speciali;
- 3 - relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
- numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi con scarichi civili;
 - superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate;
 - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessario.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Il Comune competente approva gli elaborati con il provvedimento di concessione edilizia.

ART. 23

VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni sulla regolare esecuzione



delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune competente dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità e/o agibilità

Alla comunicazione di ultimazione delle opere il Comune, esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

ART. 24

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune di appartenenza, contestualmente al certificato di abitabilità e/o agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 25

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni, quali - quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

ART. 26

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste è munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.



ART. 27

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOGNATURE INTERNE

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e devono posare su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiore a 120 mm., e con adeguata pendenza.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione vanno realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Devono essere installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

ART. 28

NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

ART. 29

CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA E SEPARATA

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e bianche ed assimilabili.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte almeno fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.



CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

ART. 30

ALLACCIAMENTO UTENZE ABITATIVE

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria l'Ente competente avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 31

ALLACCIAMENTO UTENZE NON ABITATIVE

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognarie l'Ente competente notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 2 - punto 7) - lettera B), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

Tali elaborati di progetto, previsti dall'art. 22 sono approvati dall'Ente competente.

Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'Ente competente, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nell'art. 30.

ART. 32

VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER
UTENZE NON ABITATIVE

Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 23.

L'utente dà comunicazione scritta all'Ente competente dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte dell'Ente competente della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

ART. 33

UTENZE ABITATIVE GIA' ALLACCIATE

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente competente.

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o opere di allacciamento l'Ente competente stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento come previsto dall'art. 30.



ART. 34

UTENZE NON ABITATIVE GIÀ ALLACCIATE

Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, qualora non già in possesso della formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente competente.

E' facoltà dell'Ente competente imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista all'art. 22 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

ART. 35

ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO

Trascorsi i termini previsti agli artt. 31, 33 e 34 l'Ente competente provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente e stabilisce i termini concessi per l'inizio ed il compimento delle eventuali opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a rimborsare le spese tecniche relative alla loro compilazione.

ART. 36

ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, l'Ente competente provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere vengono addebitate all'utente inadempiente,

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 37

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

In ogni caso tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella ALL. SUB. 1).

Fatti salvi casi particolari, che di volta in volta saranno esaminati dal Consiglio Direttivo del Consorzio su proposta del Presidente e sentito il parere obbligatorio non vincolante, di tecnici esperti nominati dallo stesso Consiglio.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2, punto 7, lett. b - purchè convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II.

Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

ART. 38

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a) - devono presentare contemporaneamente il progetto delle opere di allacciamento alla Provincia, al Comune di appartenenza ed al Consorzio.

Il Comune ed il Consorzio possono far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.

Le utenze definite all'art. 3 - comma 3 - lett. b), devono, invece, presentare il progetto per le opere di allacciamento allo scarico al Consorzio.



La concessione o autorizzazione edilizia gratuita, è rilasciata dal Sindaco del Comune competente successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

ART. 39

ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione predisposta in n. 3 copie:

- 1 - estratto catastale;
- 2 - il progetto dei manufatti di allacciamento, che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1 : 500, riportante:
 - a - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - b - le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c - il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d - il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3 - piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o depurazione esistenti o proposti;
- 4 - relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a - una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b - l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione descrivendone le caratteristiche costruttive;

- c - le quantità e le caratteristiche chimico - fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
- d - descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- e - calcoli idraulici ed igienico - sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale, completata in ogni sua parte a firma del legale rappresentante nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitativo dello scarico, allegando le analisi chimico - fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del Legale Rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.



L'Ente competente ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.

ART. 40

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per le utenze produttive definite all'art. 3 - comma 3 - lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e/o trattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della L.R. 16.04.85, n. 33. Ai fini del presente Regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art. 3 - comma 3 - lettera b), il Consorzio previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 23, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 41

UTENZE PRODUTTIVE GIA' ALLACCIATE

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano al Consorzio domanda di autorizzazione nei tempi e nei modi prescritti dal Consorzio stesso.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Consorzio a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DEI MANUFATTI DI
ALLACCIAMENTO

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici, mense, cucine, delle acque bianche ed assimilabili e delle acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

I condotti ed i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.

I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

I materiali devono essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

I tubi devono essere disposti sotto regolare livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installate camerette di ispezione ovunque sia conveniente



per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di pretrattamento, deve essere installato un pozzetto di ispezione.

A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purchè a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

La facoltà di far confluire alla fognatura pubblica le acque bianche ed assimilabili è condizionata dal sistema della fognatura pubblica; in caso di sistema separato le acque bianche devono sempre essere convogliate al collettore relativo.

ART. 43

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Le condizioni di ammissibilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura

il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 38 ; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.

L'Ente competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente competente che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

ART. 44

MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

L'Ente competente ha la facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Ente competente ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico con spese a carico dell'utente.

ART. 45

RIUNIONE DI PIU' SCARICHI

E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze industriali prima della immissione nel collettore consortile recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche ed urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico e distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di misura in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura consortile, comune anche ad altre utenze.

Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù "di Fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria o straordinaria

manutenzione.

ART. 46

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di un insediamento produttivo sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore consortile recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso, la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore della portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento (art. 39), e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura consortile, in modo di evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque l'immissione nei collettori consortili dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso che la quota di arrivo della condotta di mandata dall'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente.

L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli effluenti in recipienti diversi dalla fognatura consortile. Dovranno pertanto essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare



potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva, paratoie d'intercettazione nella rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti, adeguati volumi d'accumulo. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione nei progetti delle opere di allacciamento di cui all'art. 39.

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. Se invece l'impianto di pompaggio serve un solo utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Consorzio e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

ART. 47

DISCIPLINA DEI CICLI PRODUTTIVI

E' facoltà del Consorzio, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi industriali, anche limitatamente a singoli settori produttivi, allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata, di recuperare sottoprodotti della lavorazione e degli impianti di pretrattamento.

ART. 48

MODIFICA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento di cui agli artt. 41 - 40 - 41 del presente Regolamento, intendano effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque nel senso indicato al comma successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Consorzio, richiedendo una nuova autorizzazione all'allacciamento.

Tale disposizione si applica quando:

- il volume scaricato giornalmente superi di oltre il 10% quello originario;
 - il carico giornaliero di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 5% quello originario (di norma verranno presi in considerazione BOD, COD, solidi sospesi, solidi sedimentabili, solfuri).
- Resta comunque l'obbligo di rispettare le concentrazioni indicate nelle tabelle dei limiti di accettabilità (art. 2).
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Consorzio modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

ART. 49

PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO E TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La proprietà dell'allacciamento è del proprietario dell'immobile come pure il diritto allo scarico è e resta del proprietario dell'immobile. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è data al conduttore dell'azienda che può anche non essere proprietario dell'immobile.

Con il cessare del contratto di conduzione (locazione, comodato, etc.) cessa anche l'autorizzazione allo scarico che verrà eventualmente concessa dal Consorzio al nuovo conduttore, dietro presentazione di apposita istanza.

ART. 50

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - RECESSO

L'autorizzazione all'allacciamento alle reti di fognatura consortili può essere revocata dal Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio Direttivo, nel caso di reiterate infrazioni al presente Regolamento ed in particolare quando si verificano le seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate dal Consorzio;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato all'art.48, senza che ne sia stata data comunicazione al Consorzio nei tempi e nei modi previsti.

Qualora si verificano infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente stabilite dall'Assemblea, il Presidente del Consorzio ingiunge per iscritto all'utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.

Trascorso infruttuosamente tale termine il Presidente del Consorzio sottopone il caso al Consiglio Direttivo consortile proponendo la revoca dell'autorizzazione e la penale da applicare all'utente. Se la proposta è accolta, il Presidente ne dà comunicazione all'utente interessato, ingiungendogli di cessare lo scarico entro un termine massimo di 30 giorni, trascorsi i quali dà disposizione all'Ufficio Tecnico consortile di provvedere all'interruzione dell'allacciamento.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorrere all'Assemblea Generale entro il suddetto termine di 30 giorni. La presentazione del ricorso sospende la revoca dell'autorizzazione ed i conseguenti provvedimenti fino al pronunciamento da parte dell'Assemblea, che dovrà comunque avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

In linea generale gli utenti industriali non potranno recedere dagli impegni assunti con la domanda di allacciamento e con la firma della Convenzione. Tuttavia, in casi eccezionali, fondatamente motivati, ed in particolare quando l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, o intenda provvedere autonomamente alla loro depurazione, potrà essere presentata al Presidente del Consorzio domanda di recesso.



IL SEGRETARIO GENERALI
(Palma Dott. Antonio)

Questi sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che, in base ad obiettive valutazioni di equità, considerate le motivazioni addotte dal richiedente, stabilisce entro il termine massimo di 3 mesi se concedere o meno il recesso e ne determina le condizioni. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea generale, che dovrà pronunciarsi entro i successivi tre mesi dalla presentazione del ricorso.

In ogni caso, sia di revoca dell'autorizzazione, sia di recesso, le quote versate non sono ripetibili.



SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 51

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni scarico sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato dall'Ente competente.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma potranno essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 52

ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 53

MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI SCARICO

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

E' facoltà dell'Ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del massimo del 7% per spese tecniche e generali.

ART. 54

RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione dello scarico.

Gli insediamenti produttivi devono inoltre installare, a propria cura e spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione allo scarico, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'Autorità competente al controllo.

TITOLO II
INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I
NUOVI FABBRICATI

ART. 55

ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune competente contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n. 3 (tre) copie, consistono in:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff o di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;
- 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero o superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - l'elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali

di prestazione di servizi con scarichi civili;

- fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopraindicata, per quanto necessaria, è corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari.

Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza.

ART. 56

VISITE TECNICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 23 e 24.

ART. 57

MODALITA' TECNICHE DELLO SCARICO

Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili avviene, previa chiarificazione in vasca tipo Imhoff, mediante:

- dispersione nel terreno con pozzi assorbenti;
- percolazione nel terreno tramite subirrigazione con drenaggio.

Qualora non possa essere attuata nè la dispersione, nè la percolazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello massimo di escursione della falda acquifera con franco minore di un metro rispetto al piano



campagna, è ammissibile, previa chiarificazione in vasca tipo Imhoff,

lo scarico in corpo idrico superficiale.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpo idrico superficiale.

I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, sono immessi nelle vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli.

Le vasche Imhoff sono vuotate almeno una volta all'anno.



CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

ART. 58

INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

In caso di difformità dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

ART. 59

INSEDIAMENTI CIVILI NON ABITATIVI

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente

regolamento.

Il Sindaco, in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento, con le modalità previste dall'art. 55.

ART. 60

ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO

Trascorsi i termini previsti agli artt. 58 e 59 il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

ART. 61

ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere vengono addebitate all'inadempiente, maggiorate del massimo del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.



TITOLO III
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 62

AMMISSIBILITA' E LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLO SCARICO

Gli scarichi di insediamenti produttivi, con recapito sul suolo ed in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della Legge 10/05/1976, n. 319, fatto salvo il potere dell'Autorità sanitaria competente di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevate appositamente allo scopo.

Il Comune ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico, può essere autorizzato il recapito sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

ART. 63

ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI SCARICO

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare

in conformità agli artt. 38 - 39 comprendono:

- 1) estratto catastale;
- 2) il progetto di manufatti di scarico, che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dott. Antonio)

ART. 64

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e/o trattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della L.R. 16/04/1985, n. 33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo-scarico.

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lettera b), l'Ente competente, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 23, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 65

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

Se non in possesso di precedente autorizzazione allo scarico, gli insediamenti produttivi devono presentare all'Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui all'art. 38.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

ART. 66

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento delle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione:
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia qualitative che quantitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative allo scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dott. Antonio)

ART. 67

NORME TECNICHE PER LO SCARICO

Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può avere luogo mediante dispersione o subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4/2/1977.

Nelle zone di dispersione dei liquami, i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

A monte della zona di applicazione dello scarico deve essere costruito un pozzetto di ispezione.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

ART. 68

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi resta esclusivo responsabile l'impresa che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorità competente.

L'Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'impresa deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco o all'Ente competente che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

ART. 69

MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

In casi particolari e motivati l'Autorità competente ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misura delle portate scaricate.

L'Autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Autorità competente ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dott. Antonio)

TITOLO IV

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI SU SUOLO AGRICOLO E
SPARGIMENTO DI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI
ZOOTECNICI

ART. 70

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SUL SUOLO AGRICOLO

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 915/82, sul suolo agricolo è autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali-quantitative,

sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n. 5 della delibera CM 4/02/1977.

Lo smaltimento sul suolo agricolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico di acque usate, ma come mezzo di trattamento, che assicuri un utile alla produzione e in ogni caso un'idonea dispersione e innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento, inoltre, non deve produrre inconvenienti ambientali, nè rischi per la salute pubblica, nè sviluppo di odori o diffusione di aerosol particolarmente molesti quando viene effettuato in prossimità di case o altri insediamenti umani.

ART. 71

AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO SU SUOLO AGRICOLO

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili o di processi produttivi, su terreni agricoli è soggetto ad autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sul cui territorio ricadono aree interessate dallo smaltimento.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dai produttori dei liquami e/o dei fanghi, corredata da:



IL SEGRETARIO GENERALE
Palma

- a) gli atti di assenso da parte delle imprese agricole disposte ad accettare i liquami e/o fanghi sui loro terreni;
- b) l'individuazione su planimetria catastale dei terreni agricoli interessati, evidenziando, nell'ambito degli stessi, le aree di rispetto da strade, centri abitati e sorgenti, nonché le eventuali altre zone in cui non è ammesso lo smaltimento;
- c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche, idrografiche e chimiche del terreno;
- d) l'indicazione dei periodi di spandimento e delle tecniche e/o attrezzature da impiegare, anche in funzione del tipo di coltura in atto o prevista, al fine di ripartire sul terreno un carico idraulico uniforme e di evitare fenomeni di ruscellamento;
- e) l'esito di analisi chimiche, microbiologiche e parassitologiche dei fanghi secondo le modalità indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla circolare regionale 4/06/1986, n. 35. E' facoltà del Comune richiedere anche analisi estese a parametri specifici del ciclo produttivo da cui hanno origine i liquami e/o i fanghi da smaltire.

Presso ogni impianto di produzione di liquami e/o fanghi devono essere previsti adeguati sistemi di accumulo in relazione allo stato fisico dei liquami e/o fanghi stessi ed alle modalità della loro utilizzazione.

Presso ogni utilizzatore deve essere istituito un registro dei terreni, secondo il modello allegato alla circolare regionale succitata.

Per essere distribuiti sul terreno, i liquami e/o fanghi debbono

rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella ~~colonna 1~~
della tabella n. 4 allegata alla circolare stessa.

Le quantità massime distribuibili sono stabilite in funzione ~~dei~~
richiesta agronomica ed, in ogni caso, limitate dal contenuto di ~~metalli~~
pesanti nei liquami e/o fanghi e nei terreni. Lo spandimento deve ~~cessare~~
quando la concentrazione nel terreno di uno o più metalli ~~pesanti~~
raggiunge il valore limite di cui alla colonna 2 di tale tabella.

I terreni assoggettati allo spandimento devono essere ~~analizzati~~
periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, secondo le ~~modalità~~
previste dalla tabella n. 5 allegata alla circolare 4/06/1986, n. 35.

ART. 72

SPARGIMENTO DI FANGHI E LIQUAMI DERIVENTI DA POZZI NERI

Lo spargimento dei liquami e fanghi provenienti da impianti di
chiarificazione di liquami di insediamenti abitativi, quali fosse Imhoff,
settiche e simili, non è soggetto ad autorizzazione quando si tratta
di attività diretta alla fertilizzazione di terreni propri di chi effettua
lo spargimento stesso.

Le quantità da spargere non devono superare i limiti posti dalla
deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/02/1977.

SPARGIMENTO DI LIQUAMI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI

Lo spargimento sul suolo, a scopo di fertilizzazione, di liquami di imprese definite insediamenti civili all'art. 2, punto 7, lett. c) non è soggetto ad autorizzazione.

Gli allevamenti diversi da quelli di cui al comma precedente possono smaltire i liquami per fertirrigazione, previa autorizzazione del Sindaco, quando i rispettivi titolari si accordino con altri agricoltori, ottenendone l'assenso scritto, per lo spandimento sui loro terreni, a scopo di fertilizzazione e nel rispetto del rapporto peso vivo-ettaro non superiore a 40 q.li.

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- 1) ubicazione dell'azienda o dell'allevamento;
- 2) estratto catastale dei terreni propri dell'azienda o dell'allevamento;
- 3) descrizione del tipo e della quantità annua di bestiame allevato;
- 4) dichiarazione della quantità annua di liquami prodotti;
- 5) descrizione tecnica delle caratteristiche delle vasche di accumulo a tenuta idraulica per la maturazione dei liquami;
- 6) estratto catastale dei terreni di altre aziende agricole su cui si intende effettuare lo spandimento; descrizione delle colture in atto sui medesimi;
- 7) atti di assenso dei loro titolari.

Lo spargimento potrà essere autorizzato solo alle seguenti condizioni:

- 1) l'azienda disponga di vasche di accumulo a tenuta idraulica di volume tale da garantire la maturazione del liquame per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi;
- 2) lo spargimento non interessi terreni con colture orticole in atto da consumarsi crude;
- 3) la pendenza del terreno sia tale che l'aspersione non origini fenomeni di ruscellamento;
- 4) la falda freatica sia ad una profondità non inferiore a 1.5 m.;
- 5) non vi siano pozzi ad uso potabile che attingano dalla falda freatica a distanza inferiore a 50 m. dai confini del terreno fertirrigato;
- 6) le operazioni di spargimento non devono essere effettuate nelle ore più calde della giornata ed in nessun caso dalle ore 11.00 alle 15.00 nel periodo estivo;
- 7) la distanza delle aree di spandimento dai centri abitati non sia inferiore a 200 (duecento) metri.

Presso ognuno degli allevamenti suddetti deve essere tenuto il "registro delle consegne dei liquami zootecnici" previsto dalla Circolare regionale n. 35 del 4/06/1986.

Delle quantità annue di liquami effettivamente prodotte, e dei terreni effettivamente assoggettati a spandimento dovrà essere fatta denuncia annuale al Comune su appositi moduli da esso predisposti e nei termini da esso stabiliti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma Dott. Antonio)

SEZIONE IV
ASPETTI TRIBUTARI

ART 74

CANONI DI FOGNATURA

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto, a norma dell'art. 16 e seguenti della legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

ART. 75

CORRESPONSIONE DEL CANONE

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Il canone non è dovuto dagli insediamenti recapitati in diverso corpo recettore.

ART. 76

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge con deliberazione dell'Assemblea Consortile sentiti i rispettivi Comuni consorziati.

Per il servizio di depurazione la tariffa è applicabile agli utenti allacciati quando sia in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

ART. 77

APPLICAZIONI DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI

Le tariffe di cui all'art. 76 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, è presentata dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

ART. 78

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.

Il Consorzio provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia e dei controlli effettuati, alla liquidazione del canone.

L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. 14/09/1931, n. 1175.

ART. 79

LA RISCOSSIONE

La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 ter della legge del 10/05/1976, n. 319, introdotto con il D.L. n. 38 del 28/02/1981, convertito con modificazioni nella legge 23/04/1981, n. 153.

ART. 80

CONTENZIOSO

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari

all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre tre mesi l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Palma De' Tori Antonio)

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 81

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità a norma di legge e previa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti a adeguare i propri scarichi alle norme del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a quattro mesi.

ART. 82

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento stesso.

Esso ha validità in tutto il territorio dei Comuni consorziati i quali sono tenuti a prenderne atto e ad inserirlo come parte integrante del locale regolamento comunale di igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

ART. 83

NORME TRANSITORIE

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

ART. 84

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 16/04/1985, n. 33, fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui alla legge n. 319 del 10/05/1976.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.



TABELLA DEI PARAMETRI AMMESSI PER SCARICHI NELLA FOGNATURA CONSORTILE.

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONE	N O T E
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 m. dallo scarico.
2	Temperatura °C	35°	La variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:200 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	
6	Materiali sedimentabili ml/l	5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	300 mg/l	Per i materiali in sospensione totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONE	N O T E
8	BOD ₅ mg/l	500 mg/l.	
9	COD mg/l	900 mg/l;	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) -Cu-IIg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} + \frac{C3}{L3} \dots + \frac{Cn}{Ln} (*)$
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B		Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15)	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.



N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONE	NOTE
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
(*)	Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento é presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.		

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONE	N O T E
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite é riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/l come CN	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0.3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	*2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ =	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	
31	Fluoruri mg/l come F ⁻	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	15	
33	Azoto Ammoniacale mg/l come NH ₄ ⁺	30	
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	



SECRETARIO
Palma Dogana

[Handwritten signature]

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONE	NOTE
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l		
37	Oli minerali mg/l	40 10	
38	Fenoli mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	15	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,0	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		E' vietato lo scarico di sostanze tossiche nella fognatura.
47			